

**Sentenza:** n. 44 del 10 marzo 2015

**Materia:** agricoltura

**Parametri invocati:** art. 123 della Costituzione in relazione art. 86, comma 3, lettera a) dello Statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** l'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24, art. 4, comma 2, della medesima legge

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Federica Fradella

**Sintesi:** Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in relazione art. 86, comma 3, lettera a) dello Statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione all'art. 4, comma 2 della suddetta legge regionale.

In particolare il ricorrente censura l'intera legge regionale sostenendo che quest'ultima è stata approvata durante il regime di prorogatio. L'art. 86, comma 3, lettera a) dello Statuto della Regione Abruzzo, infatti, richiede che le funzioni del Consiglio siano prorogate « [...] sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità». Tale norma, dunque, risponde a quanto previsto dall'art. 123 Cost. che affida agli statuti ordinari il compito di definire la forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

In secondo luogo il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale. In particolare la disposizione citata, nel disciplinare gli atti di compravendita dei terreni agricoli in favore dei quali siano stati erogati aiuti di Stato o comunitari, prescrive che tali aiuti debbano essere richiamati espressamente a pena di nullità. Secondo il ricorrente tale norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».

La Corte costituzionale, preliminarmente, riconosce ammissibile la questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale in quanto caratterizzata da norme omogenee. La Corte, ripercorrendo l'istituto della prorogatio così come disciplinato dalle norme costituzionali e nel dettaglio dall'art. 86, comma 3, lettera a) dello Statuto della Regione Abruzzo, rileva come la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 è stata approvata dopo la scadenza della legislatura e dal suo contenuto, nonché dai lavori preparatori non emergono elementi idonei a ritenere che sia stata

adottata – neppure parzialmente – in adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o in situazioni di urgenza e necessità, come tassativamente previsto dall'evocata disposizione statutaria. Ne deriva, pertanto, il palese contrasto con l'art. 123 Cost., in relazione alla norma statutaria testé evocata. Per tali motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), risultando così assorbita la censura relativa all'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale.